

Comune di Scurzolengo

Provincia di Asti



REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE E LA RIDUZIONE DI
TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL "BARATTO
AMMINISTRATIVO" EX ART. 24, d.l. 133/2014

Approvato con D.C. n.9 del 23/03/2017

Art. 1 Riferimenti normativi

Art. 24 del D.L. 133/2014, conv. In L. 164/2014 disciplina l'istituto del cd "baratto amministrativo", in base al quale il Comune può deliberare i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di interesse generale da parte di cittadini, singoli o associati, e disporre l'esenzione o la riduzione di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

L'art. 190, D.lgs 50/2016 così recita: "Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purchè individuati in relazione a un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero di valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa".

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in relazione ai tributi comunali fondati su un carattere sinallagmatico (pagamento/controprestazione), quali TASI e TARI, e non ai tributi aventi natura di imposta (IMU). In relazione al principio di irrinunciabilità del credito tributario, è possibile prevedere soltanto la riduzione o esenzione di debiti tributari non ancora scaduti.

Art. 3 Definizione di baratto amministrativo

Per "baratto amministrativo" deve intendersi la facoltà concessa ai cittadini, singoli o associati, di ottenere esenzioni o riduzioni di tributi comunali non ancora scaduti a fronte di una o più prestazioni di interesse generale come indicate nell'art. 4. L'iniziativa di aderire al baratto amministrativo è volontaria e spetta al cittadino; l'opera prestata non è assimilabile a una prestazione lavorativa.

Art. 4 Prestazioni che possono essere oggetto di intervento

Secondo quanto disposto dall'art. 24, D.L. 133/2014 e dall'art. 190, D.lgs 50/2016, gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata del territorio urbano e extraurbano. Gli interventi predetti devono essere svolti all'interno del territorio del comune di Scurzolengo e su beni di proprietà comunale. In ogni caso le suddette prestazioni non possono essere destinate a sostituire le prestazioni ordinariamente rese dai dipendenti comunali o dalle eventuali imprese prestatrici di servizi. Al fine di non eludere la disciplina dei contratti pubblici, è fatto divieto di eseguire opere pubbliche.

Art. 5 Individuazione dell'importo massimo oggetto di esenzione o riduzione-requisiti per accedere al beneficio

Ogni anno, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta comunale delibera l'entità dell'importo massimo totale che possa essere oggetto di esenzione o riduzione, per ogni singolo tributo, a seguito dell'applicazione del baratto amministrativo. La giunta dovrà stabilire detto importo, d'intesa col Responsabile del Servizio Finanziario, avendo riguardo alle esigenze finanziarie di equilibrio di bilancio, considerato che gli importi soggetti a baratto amministrativo risulteranno crediti non più esigibili. La Giunta dovrà, inoltre, nella stessa delibera, prevedere un importo massimo individuale oltre il quale non è ammesso il baratto amministrativo nonché i requisiti minimi per poter accedere all'istituto. Qualora le domande di applicazione dell'istituto superino l'importo massimo, dovrà essere approvata apposita graduatoria. Sia la definizione dei requisiti minimi che l'approvazione della graduatoria dovranno essere adottati in base ai seguenti criteri (in ordine di importanza) che la Giunta comunale dovrà specificare nel dettaglio:

Reddito ISEE

Stato di disoccupazione

Cassa Integrazione o mobilità

Nuclei familiari con minori a carico

Con successiva delibera, verificate le condizioni, la Giunta ammette i richiedenti al beneficio.

Art. 6 Quantificazione economica della prestazione

Considerato che il baratto amministrativo consente al beneficiario di ottenere una esenzione o riduzione tributaria monetariamente quantificata, la prestazione resa dovrà essere economicamente quantificata in termini di valore orario. Nella stessa delibera di cui all'art. 5, la Giunta, pertanto, dovrà stabilire un valore economico orario della prestazione secondo criteri di ragionevolezza e con riferimenti ai vari sistemi retributivi adottati per prestazioni analoghe nel mercato del lavoro. Dovrà, inoltre, stabilire le modalità dell'erogazione della prestazione in moduli che prevedano un impegno da un minimo di quattro ore a un massimo di otto ore, a seconda del tipo di intervento effettuato e delle esigenze degli uffici comunali.

Art. 7 Individuazione dei progetti

Nell'ambito della delibera di cui all'art. 5, la Giunta dovrà individuare i progetti per l'anno di riferimento che possano essere oggetto di intervento in relazione a ogni tributo per cui si dispone l'esenzione o la riduzione, avendo riguardo di non individuare progetti di intervento che interferiscano nell'ordinaria attività dell'ente.

Art. 8 Modello di domanda

Nell'ambito della delibera di cui all'art. 5, la Giunta dovrà approvare un apposito modello di domanda per ogni progetto individuato nel quale il richiedente dovrà indicare se vuole ottenere l'esenzione o la riduzione del debito tributario.

Art. 9 Coordinamento e vigilanza

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di coordinare l'attività dei beneficiari del baratto amministrativo e di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione. A tal fine, deve attestare la presenza del beneficiario per le ore stabilite, indicare le modalità di svolgimento della prestazione in modo che la stessa non interferisca con l'attività dei dipendenti comunali e sia compatibile con eventuali impegni lavorativi dei beneficiari.

Art. 10 Obblighi dei beneficiari

I beneficiari, dal momento della presentazione dell'istanza, sono tenuti ad osservare il presente regolamento. Essi hanno l'obbligo di svolgere la prestazione secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio tecnico e a quest'ultimo devono riferire eventuali impedimenti o problematiche connesse allo svolgimento della prestazione. Hanno l'obbligo, inoltre, di comportarsi secondo correttezza e buona fede e di avvisare il coordinatore qualora ravvisino potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità propria e dei cittadini. Qualora siano dotati di attrezzi o strumenti di lavoro in genere, sono responsabili della custodia degli stessi e degli eventuali danni occorsi.

Art. 11 Obblighi del Comune

Il Comune è obbligato ad effettuare la visita medica, dotare i beneficiari dei dispositivi di protezione individuale, qualora necessari, ad assicurare i beneficiari per rischio infortuni e a fornire adeguata formazione e informazione in relazione alle attività da svolgere e all'utilizzo degli strumenti.

Art. 12 Mancata o inesatta esecuzione della prestazione

Nel caso in cui il beneficiario non esegua la prestazione o la esegua in modo non conforme, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico deve fornire una breve relazione in cui si dà atto che la prestazione richiesta non è stata eseguita, in tutto o in parte, o che non è stata eseguita correttamente. In caso di esecuzione parziale l'esenzione sarà rapportata alle ore effettivamente svolte. In caso di mancata esecuzione non si darà seguito all'esenzione. Qualora il beneficiario, senza giustificato motivo, non si presenti nel giorno concordato, decadrà dal beneficio dell'esenzione o riduzione.

Comune di Scurzolengo

Provincia di Asti



REGOLAMENTO PER L'ESENZIONE E LA RIDUZIONE DI
TRIBUTI COMUNALI CON LA FORMA DEL "BARATTO
AMMINISTRATIVO" EX ART. 24, d.l. 133/2014

Approvato con D.C. n.9 del 23/03/2017

Art. 1 Riferimenti normativi

Art. 24 del D.L. 133/2014, conv. In L. 164/2014 disciplina l'istituto del cd "baratto amministrativo", in base al quale il Comune può deliberare i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi di interesse generale da parte di cittadini, singoli o associati, e disporre l'esenzione o la riduzione di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

L'art. 190, D.lgs 50/2016 così recita: "Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purchè individuati in relazione a un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero di valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa".

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in relazione ai tributi comunali fondati su un carattere sinallagmatico (pagamento/controprestazione), quali TASI e TARI, e non ai tributi aventi natura di imposta (IMU). In relazione al principio di irrinunciabilità del credito tributario, è possibile prevedere soltanto la riduzione o esenzione di debiti tributari non ancora scaduti.

Art. 3 Definizione di baratto amministrativo

Per "baratto amministrativo" deve intendersi la facoltà concessa ai cittadini, singoli o associati, di ottenere esenzioni o riduzioni di tributi comunali non ancora scaduti a fronte di una o più prestazioni di interesse generale come indicate nell'art. 4. L'iniziativa di aderire al baratto amministrativo è volontaria e spetta al cittadino; l'opera prestata non è assimilabile a una prestazione lavorativa.

Art. 4 Prestazioni che possono essere oggetto di intervento

Secondo quanto disposto dall'art. 24, D.L. 133/2014 e dall'art. 190, D.lgs 50/2016, gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata del territorio urbano e extraurbano. Gli interventi predetti devono essere svolti all'interno del territorio del comune di Scurzolengo e su beni di proprietà comunale. In ogni caso le suddette prestazioni non possono essere destinate a sostituire le prestazioni ordinariamente rese dai dipendenti comunali o dalle eventuali imprese prestatrici di servizi. Al fine di non eludere la disciplina dei contratti pubblici, è fatto divieto di eseguire opere pubbliche.

Art. 5 Individuazione dell'importo massimo oggetto di esenzione o riduzione-requisiti per accedere al beneficio

Ogni anno, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta comunale delibera l'entità dell'importo massimo totale che possa essere oggetto di esenzione o riduzione, per ogni singolo tributo, a seguito dell'applicazione del baratto amministrativo. La giunta dovrà stabilire detto importo, d'intesa col Responsabile del Servizio Finanziario, avendo riguardo alle esigenze finanziarie di equilibrio di bilancio, considerato che gli importi soggetti a baratto amministrativo risulteranno crediti non più esigibili. La Giunta dovrà, inoltre, nella stessa delibera, prevedere un importo massimo individuale oltre il quale non è ammesso il baratto amministrativo nonché i requisiti minimi per poter accedere all'istituto. Qualora le domande di applicazione dell'istituto superino l'importo massimo, dovrà essere approvata apposita graduatoria. Sia la definizione dei requisiti minimi che l'approvazione della graduatoria dovranno essere adottati in base ai seguenti criteri (in ordine di importanza) che la Giunta comunale dovrà specificare nel dettaglio:

Reddito ISEE

Stato di disoccupazione

Cassa Integrazione o mobilità

Nuclei familiari con minori a carico

Con successiva delibera, verificate le condizioni, la Giunta ammette i richiedenti al beneficio.

Art. 6 Quantificazione economica della prestazione

Considerato che il baratto amministrativo consente al beneficiario di ottenere una esenzione o riduzione tributaria monetariamente quantificata, la prestazione resa dovrà essere economicamente quantificata in termini di valore orario. Nella stessa delibera di cui all'art. 5, la Giunta, pertanto, dovrà stabilire un valore economico orario della prestazione secondo criteri di ragionevolezza e con riferimenti ai vari sistemi retributivi adottati per prestazioni analoghe nel mercato del lavoro. Dovrà, inoltre, stabilire le modalità dell'erogazione della prestazione in moduli che prevedano un impegno da un minimo di quattro ore a un massimo di otto ore, a seconda del tipo di intervento effettuato e delle esigenze degli uffici comunali.

Art. 7 Individuazione dei progetti

Nell'ambito della delibera di cui all'art. 5, la Giunta dovrà individuare i progetti per l'anno di riferimento che possano essere oggetto di intervento in relazione a ogni tributo per cui si dispone l'esenzione o la riduzione, avendo riguardo di non individuare progetti di intervento che interferiscano nell'ordinaria attività dell'ente.

Art. 8 Modello di domanda

Nell'ambito della delibera di cui all'art. 5, la Giunta dovrà approvare un apposito modello di domanda per ogni progetto individuato nel quale il richiedente dovrà indicare se vuole ottenere l'esenzione o la riduzione del debito tributario.

Art. 9 Coordinamento e vigilanza

Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di coordinare l'attività dei beneficiari del baratto amministrativo e di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione. A tal fine, deve attestare la presenza del beneficiario per le ore stabilite, indicare le modalità di svolgimento della prestazione in modo che la stessa non interferisca con l'attività dei dipendenti comunali e sia compatibile con eventuali impegni lavorativi dei beneficiari.

Art. 10 Obblighi dei beneficiari

I beneficiari, dal momento della presentazione dell'istanza, sono tenuti ad osservare il presente regolamento. Essi hanno l'obbligo di svolgere la prestazione secondo le indicazioni del Responsabile dell'Ufficio tecnico e a quest'ultimo devono riferire eventuali impedimenti o problematiche connesse allo svolgimento della prestazione. Hanno l'obbligo, inoltre, di comportarsi secondo correttezza e buona fede e di avvisare il coordinatore qualora ravvisino potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità propria e dei cittadini. Qualora siano dotati di attrezzi o strumenti di lavoro in genere, sono responsabili della custodia degli stessi e degli eventuali danni occorsi.

Art. 11 Obblighi del Comune

Il Comune è obbligato ad effettuare la visita medica, dotare i beneficiari dei dispositivi di protezione individuale, qualora necessari, ad assicurare i beneficiari per rischio infortuni e a fornire adeguata formazione e informazione in relazione alle attività da svolgere e all'utilizzo degli strumenti.

Art. 12 Mancata o inesatta esecuzione della prestazione

Nel caso in cui il beneficiario non esegua la prestazione o la esegua in modo non conforme, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico deve fornire una breve relazione in cui si dà atto che la prestazione richiesta non è stata eseguita, in tutto o in parte, o che non è stata eseguita correttamente. In caso di esecuzione parziale l'esenzione sarà rapportata alle ore effettivamente svolte. In caso di mancata esecuzione non si darà seguito all'esenzione. Qualora il beneficiario, senza giustificato motivo, non si presenti nel giorno concordato, decadrà dal beneficio dell'esenzione o riduzione.